

Whistleblowing

Guida alla segnalazione

1. Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto della segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Tali violazioni possono consistere in:

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- altri illeciti, atti, omissioni o comportamenti specificamente indicati nell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, 4, 5 e 6, del d. lgs. n. 24/2023

Le irregolarità non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) di cui all' art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24/2023, tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

L'istituto del whistleblowing non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d. lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato allo stesso d. lgs. n. 24/2023;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili non sono comprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente

2. Segnalante

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Lavoratori dipendenti.
- Lavoratori autonomi: liberi professionisti e consulenti.
- Collaboratori: e titolari di rapporti di collaborazione che prestano attività a favore dell'ente.
- Volontari e tirocinanti: retribuiti e non retribuiti.

- Membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza.
- Personale in prova: o candidati a posizioni lavorative le cui informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione.
- Ex dipendenti o collaboratori: le cui informazioni sono state apprese durante il rapporto di lavoro.
- Fornitori, appaltatori e subappaltatori: e i loro dipendenti che operano sotto la supervisione dell'ente.

3. Tutela del segnalante

È garantita la tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

La segnalazione anonima, ai sensi dell'art. 16 comma 4, del d.lgs. 24/2023, è trattata come segnalazione ordinaria.

Il segnalante deve specificare infatti che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e che intende beneficiare delle tutele di cui sopra, altrimenti la stessa potrebbe essere trattata come segnalazione ordinaria.

La riservatezza è tutelata anche ove la segnalazione sia fondata e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, in quanto la segnalazione sarà utilizzabile solo in caso del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, all'art. 17, prevede inoltre il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e disciplina forme e strumenti di contrasto ad eventuali comportamenti ritorsivi posti in essere nei confronti del segnalante.

La ritorsione si configura come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esplicativo, possono configurare ipotesi di comportamento ritorsivo la sanzione, il demansionamento, il licenziamento o il trasferimento.

In caso di ritorsione, il segnalante può attivare gli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. n. 24/2023. In particolare può rivolgersi agli enti del Terzo settore, il cui elenco è tenuto da ANAC, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni.

Inoltre, qualora il segnalante ritenga di aver subito una ritorsione, può, non solo adire in via ordinaria l'autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti, ma anche rivolgersi ad ANAC e gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

4. Modalità della segnalazione

Cliccare sul pulsante Whistleblowing



HOME CHI SIAMO SERVIZI ORACOND **CODICE ETICO** CONTATTI

Chiama ora

miglioramento delle sue condizioni di vita.

5.8 RISPETTO DEL CODICE

CO.GE.S.I. richiede a tutti i Destinatari del Codice una condotta in linea con i principi generali dello stesso.

È fatto pertanto obbligo a tutti i Destinatari del Codice di astenersi da qualunque comportamento contrario ai principi ivi contenuti.

CO.GE.S.I. si impegna all'adozione di adeguate procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispettati nei comportamenti concreti dei suoi dipendenti e collaboratori.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o contrattuale, con la possibilità di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti.

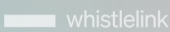
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Whistleblowing

Inviare la segnalazione nell'apposita procedura



Italiano (Italian)



Benvenuti nel nostro canale di segnalazione

È possibile utilizzare il nostro canale di segnalazione interna, o funzione di whistleblowing, per segnalare sospetti di cattiva condotta e illeciti nella nostra organizzazione.

L'obiettivo della nostra funzione di whistleblowing è quello di offrire una migliore opportunità di rivelare varie forme di cattiva condotta, nonché di fornire una maggiore protezione al segnalante. Garantiamo che il vostro caso e la vostra identità saranno trattati in modo confidenziale. Siete inoltre protetti da eventuali ritorsioni.

Cosa si può segnalare?

Quando si invia una segnalazione, è necessario avere validi motivi per ritenere che le informazioni fornite siano vere al momento della segnalazione.

Lo scopo del canale di segnalazione è quello di prevenire e rilevare frodi e corruzione, attività illegali e non conformità alle norme in una serie di settori. Può anche riguardare attività illegali, non etiche o dannose che possono avere un impatto negativo sugli altri. Ad esempio:

- Criminalità finanziaria e frode
- corruzione e concussione
- Reati ambientali o rischi per la salute e la sicurezza
- Violazioni deliberate della legge.

INVIA LA SEGNALEZIONE QUI ►

SEGUI IL TUO CASO

Informativa sulla privacy ►

I nostri canali di segnalazione

 Compila il form sul sito

Compilare i dati richiesti



Italiano (Italian)

Invia una segnalazione

Rispondi al maggior numero di domande possibile e fornisci informazioni dettagliate. Se non disponi di informazioni lascia il campo della risposta vuoto.

Scegliete la modalità di segnalazione

La segnalazione riservata significa che il vostro nome e i vostri dati di contatto saranno noti, ma solo alle persone che gestiscono la vostra segnalazione. Scegliete la segnalazione anonima se preferite non rivelare la vostra identità durante il processo.

☒ Riservata ☐ Anonima

Nome e cognome

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Qual è la natura della tua preoccupazione?

Seleziona una categoria

Chi riguarda la tua segnalazione?

Indica le persone coinvolte nell'illecito

Rivedere la segnalazione compilata



Italiano (Italian)

Il passato, presente, futuro, il corso di un giorno e un ora specifica.

Hai intrapreso altre azioni in relazione a questo caso?

Ad esempio, ne hai parlato con qualcun altro o lo hai segnalato altrove? In caso affermativo, descrivi l'azione qui.



Hai documenti o altre prove a sostegno della segnalazione?

Allega documentazione di supporto come foto, video, file audio, e-mail, screenshot, altri documenti, ecc. ATTENZIONE: assicurati che gli allegati non contengano dati utente che possano rivelare la tua identità. La dimensione massima del file è 250MB.

Altre informazioni?

RIVEDI LA SEGNALAZIONE ►

Se corretta cliccare sulla sezione “invia la segnalazione”

Italiano (Italian)

Chi riguarda la tua segnalazione?
Indica le persone coinvolte nell'illecito

Cosa è successo?
Fornisci una descrizione quanto più accurata possibile

Dove si è verificato l'illecito?
Indica il luogo più vicino, ad esempio il nome del luogo di lavoro, la stanza, il reparto.

Quando si è verificato l'illecito?
Passato, presente, futuro, in corso o un giorno e un'ora specifici.

Hai intrapreso altre azioni in relazione a questo caso?
Ad esempio, ne hai parlato con qualcun altro o lo hai segnalato altrove? In caso affermativo, descrivi l'azione qui.

Hai documenti o altre prove a sostegno della segnalazione?
Allega documentazione di supporto come foto, video, file audio, e-mail, screenshot, altri documenti, ecc. **ATTENZIONE:** assicurati che gli allegati non contengano dati utente che possano rivelare la tua identità. La dimensione massima del file è 250MB.

Altre informazioni?

◀

INVIA LA SEGNALAZIONE ▶

5. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento.

Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.